



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA N° 56/2015

Il Capo del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro:

- VISTA la Legge 8 luglio 2003 n° 172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" e le discendenti Direttive vigenti del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la disciplina e lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi degli artt. 8 e 9 comma 2° della Legge anzi richiamata;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione delle Direttive 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172";
- VISTA la vigente normativa in materia di nautica da diporto ed in particolare, il D.M. 29 luglio 2008 n°146 - "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171, recante il Codice della nautica da diporto";
- VISTO il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72), approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTA la propria ordinanza n°41/2012 in data 14.06.2015, relativa alla disciplina delle attività ludico – diportistiche;
- VISTA la propria ordinanza di Sicurezza Balneare n° 52/2015 in data 10 giugno-2015;
- VISTO il Dispaccio prot. n. 0051241 in data 30.04.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto: "JEtLev Flyer, Flyboard e dispositivi ad essi assimilabili";
- VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTE le Ordinanze Balneari dei singoli Comuni costieri ricadenti sotto la giurisdizione del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro;
- RITENUTO necessario procedere alla modifica della citata ordinanza anche al fine, di disciplinare l'utilizzo delle unità tipo JetLev Flyer e Flyboard e dei dispositivi a questi assimilabili, nonché al fine di armonizzare la disciplina, nell'ambito del Compartimento Marittimo, delle attività ludico – diportistiche con quella della balneazione;
- VISTI gli articoli 17, 18, 28, 68, 81, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

ORDINA

ARTICOLO 1

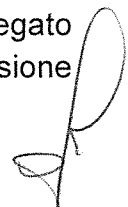
Disciplina

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro, che si estende dal comune di Rocca Imperiale (CS) a quello di Cariati (Punta Fiume Nicà) (CS), inclusi.
2. Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del Compartimento marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.
3. Per le abilitazioni alla conduzione delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo II del D.M. 29 luglio 2008, n°146, in premessa citato, e successive modifiche ed integrazioni. Per le dotazioni di sicurezza delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo III ed agli Allegati V e seguenti del D.M. 29 luglio 2008, n°146, in premessa citato, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2

(Natanti ed Imbarcazioni da diporto)

1. Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
2. Per le imbarcazioni senza il marchio CE il numero delle persone trasportabili è definito dall'organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.
3. Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall'articolo 60 del D.M. 29 luglio 2008, n°146, come di seguito indicato:
 - 3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50;
 - 4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50;
 - 5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00;
 - 6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50;
 - 7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50;
 - 9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi.
4. Per i natanti che trasportino attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato.
5. Sui natanti "da spiaggia" denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro persone.
6. Il *JetLev Flyer* è costituito da un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d'acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conducente alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione



che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conduttore sostentamento idro-dinamico, direzione e velocità.

7. Il *Flyboard* è costituito da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi moto d'acqua. Il principio che permette al conduttore il sostentamento ed il movimento, è uguale a quello del JetLev Flyer.

ARTICOLO 3

(Attività preliminari alla navigazione)

1. Il conduttore di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:
 - le condimeteo siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
 - i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;
 - la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
 - i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
 - siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.
2. Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:
 - per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
 - l'assenza di acqua in sentina;
 - le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/FM Canale 68, oppure rivolgendosi alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro al numero telefonico 09838582 o via radio VHF/FM Canale 16, ovvero ad altra locale Autorità Marittima.
3. Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

ARTICOLO 4

(Limitazioni e divieti particolari)

1. All'interno dei porti ricadenti nel Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro, tutte le navi, imbarcazioni e natanti da diporto devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque **non superiore a 3 (tre) nodi**, salvo particolari ed eventuali disposizioni da applicare in casi particolari.



2. All'interno dei porti ricadenti nel Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro è vietato circolare impiegando la propulsione velica.
3. Le **unità navali da diporto** possono navigare nelle acque del Compartimento marittimo di Corigliano Calabro, mantenendosi a **distanze superiori** a:
 - **durante la stagione balneare**, come definita dalle Ordinanze Balneari dei singoli Comuni in premessa citate,
 - o **200 metri dalla battigia**, in presenza di spiagge, o
 - o **150 metri dalle scogliere**, in presenza di coste a picco,

in caso di navigazione con utilizzo del motore o della vela (fatte salve diverse distanze stabilite, per particolari unità e situazioni di navigazione, dalle schede allegate alla presente ordinanza);
 - **1000 metri dalle navi militari** alla fonda;
 - **200 metri dalle navi mercantili** alla fonda;
 - **1000 metri dall'aeromobile/elicottero** in operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare, come già stabilito con apposita ordinanza;
 - **200 metri dai segnali** che indicano la presenza di **subacquei**;
 - **100 metri dagli impianti di acquacoltura e mitilicoltura**;
 - **500 metri dalle piattaforme** di estrazione;
 - **100 metri dalle aree interessate dall'utilizzo dei dispositivi tipo JetLev Flyer – Flyboard.**
4. Le attività dello **sci nautico**, del **paracadutismo ascensionale**, di **piccoli gommoni trainati da unità a motore** (BANANA BOAT ecc.), l'uso di **JetLev Flyer – Flyboard** e dei **propulsori e dispositivi acquatici ad essi assimilabili**, la conduzione delle **moto d'acqua**, l'uso delle **tavole a vela** (WINDSURF) e delle **tavole/mezzi trainati da aquiloni** (KITESURF ecc.) devono essere effettuate nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nelle schede di cui all'**ALLEGATO 1** della presente ordinanza.
5. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, le unità da diporto, comprese le tavole a vela, oltre a quanto previsto al precedente punto 1, devono:
 - per raggiungere la costa o le scogliere attraverso le zone riservate alla balneazione, utilizzare i corridoi di atterraggio di cui al successivo articolo 6, ovvero navigare senza l'utilizzo del motore o della vela;
 - non ancorare e sostare nelle zone riservate alla balneazione;
 - le moto d'acqua e le unità che trainano tavole/mezzi, fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino ai 500 metri dalla costa devono navigare con rotta perpendicolare alla costa;
 - fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino a 1000 metri dalla costa, navigare a una velocità **non superiore a 10 nodi**, mantenendo, comunque, lo scafo in dislocamento.
6. Le unità impiegate nell'attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d'acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.), JetLev Flyer / Flyboard e dispositivi a questi assimilabili e le tavole

con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITESURF ecc.) devono, oltre a quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo, navigare ad una distanza **non superiore ad 1 miglio dalla costa**. La navigazione di detti mezzi è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.

7. I natanti **“da spiaggia” di tipo jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi e mezzi simili** possono navigare in ore diurne e con condimeteo assicurate fino a una **distanza massima di 300 metri dalla costa**. Comunque, nella zona riservata alla balneazione, in presenza di bagnanti, la navigazione deve essere condotta, per quanto più possibile, perpendicolarmente alla costa, senza arrecare intralci o pericoli alla balneazione stessa. La navigazione di detti natanti è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.

ARTICOLO 5

(Corridoi di atterraggio)

1. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante **“CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”**.
2. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Il mezzo che parte dal corridoio di lancio ha la precedenza su quello in ingresso. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da ridurre le emissioni di scarico e quelle acustiche. La sosta nel corridoio è consentita solo per brevi momenti, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.

ARTICOLO 6

(Attività ludico-diportistiche)

Per la conduzione delle singole attività ludico-diportistiche, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, devono essere applicate le disposizioni contenute nelle schede in allegato 1 alla presente ordinanza.

ARTICOLO 7

(Esercizio Attività ludico-diportistiche)

1. Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui al precedente articolo 6 devono:
 - munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento;
 - verificare che gli allievi abbiano acquisito il nulla-osta sanitario per l'espletamento di attività fisica;
 - comunicare all'Autorità Marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori;



- predisporre, aggiornare e tenere sempre pronta all'uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso, quale quella in *ALLEGATO 3*;
- 2. I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma sono subordinati alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
- 3. L'istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
 - con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio ad idrogetto, o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportisti/sportivi, pronta a dare assistenza e munita di:
 - dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito,
 - una cassetta di pronto soccorso;
 - un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;
 - le imbarcazioni per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
- 4. Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

ARTICOLO 8

(Uso Commerciale: Locazione, Noleggio, Insegnamento professionale)

1. La **locazione** di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Il **noleggio** di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne a sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
3. Nelle more dell'emanazione di specifica ordinanza ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del D.Lgs.171/2005, chiunque intenda effettuare l'uso commerciale di unità da diporto (ivi compresi natanti "da spiaggia" di tipo jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi e mezzi simili) mediante locazione, noleggio, insegnamento professionale della navigazione da diporto, deve presentare alla locale Autorità Marittima la dichiarazione, come da *ALLEGATO 2* alla presente ordinanza.
4. Copia della dichiarazione, vistata dall'Autorità Marittima, deve essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa. La conservazione a bordo non è obbligatoria nel caso di attività svolta con natanti "da spiaggia" tipo jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi e mezzi simili.
5. Il locatore/noleggiatore di natanti nonché il titolare della scuola nautica deve:



- svolgere l'attività con mare e tempo assicurati;
 - approntare l'unità, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e prevista copertura assicurativa;
 - istruire preventivamente i conduttori/noleggiatori/allievi circa l'uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso;
 - informare gli utilizzatori sull'osservanza delle disposizioni speciali relative alla disciplina della navigazione dei natanti da diporto nonché delle leggi ed ordinanze in vigore ed in particolare della presente ordinanza, che dovrà essere ben esposta al pubblico e disponibile in copia da consegnarsi all'utilizzatore;
 - prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti "da spiaggia";
 - porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando, quindi, il conduttore, di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio e all'utilizzo dei corridoi di atterraggio;
 - tenere pronta un'idonea unità di assistenza, a motore, con a bordo un salvagente anulare con 30 mt. di cima e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da poter utilizzare anche per il rientro dei natanti oggetto di locazione/noleggio, in caso di pericolo o di condimeteo avverse. Tale unità dovrà essere dislocata ad una distanza tale da poter raggiungere il luogo di svolgimento dell'attività nel più breve tempo possibile;
 - annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito telefonico di ciascun utente, nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo) e, se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli utilizzatori per rivolgersi prontamente in caso di necessità;
 - contrassegnare le unità mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: *Ditta Rossi n° 01*, ecc.);
 - assicurarsi che le moto d'acqua locate siano dotate di un sistema di telecomando per spegnimento del motore a distanza, che possa essere attivato, da parte del locatore, in caso di inosservanza dei limiti di navigazione, ovvero per qualsiasi esigenza di sicurezza, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa;
6. Inoltre, il titolare o dipendente della Società/Ditta impegnato nella condotta dell'unità **noleggiata** deve obbligatoriamente essere in possesso della patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, ovvero di distanza di navigazione dalla costa.
7. Il conduttore di un'unità da diporto locata o noleggiata deve attenersi alle vigenti norme in materia ed alla presente ordinanza.
8. I natanti da diporto impiegati in attività di noleggio devono essere muniti del certificato di idoneità rilasciato dall'autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità



abitualmente staziona, sulla base della relativa dichiarazione emessa dall'organismo tecnico notificato ovvero affidato.

9. Coloro che intendono esercitare, con natanti, attività di **noleggio in forma occasionale**, ai sensi dell'art. 49 bis del D.Lgs. 171/05, sono tenuti a iscrivere l'unità negli appositi Registri Imbarcazioni da Diporto.

ARTICOLO 9 (Emergenze)

1. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro deve informare immediatamente la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Corigliano Calabro (attiva 24 ore su 24), quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare, ad uno dei seguenti recapiti:
 - a. **0983/858211** (centralino) segnalazione situazioni di pericolo (o inquinamento in spiaggia in assenza di una forza di Polizia Locale);
 - b. **1530** solo in caso di emergenza in mare/inquinamento dell'ambiente marino;
 - c. via radio sul **canale 16 VHF**, per richiesta di soccorso in mare/inquinamento dell'ambiente marino;
 - d. Tramite l'Autorità Marittima più vicina:
 - Locamare Cariati: **098391706**;
 - Locamare Trebisacce: **0981500212**;
 - Delemare Montegiordano: **0981935434**.
2. In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:
 - tipo di emergenza;
 - posizione dell'unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
 - numero ed età delle persone presenti a bordo;
 - caratteristiche dell'unità navale (lunghezza, colore, eventuale sigla di iscrizione e/o nome e quant'altro ne possa agevolare l'individuazione e l'identificazione).
3. È opportuno che il conduttore di una unità da diporto, che si trovi in una situazione di emergenza o necessiti di assistenza, oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente articolo, adotti quanto meno gli accorgimenti di seguito specificati:
 - provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
 - mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l'Autorità Marittima;
 - utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.



ARTICOLO 10
(Disciplina/Svolgimento di altre attività)

1. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato, quindi tutte le attività svolte in mare devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte dell'Autorità Marittima.
2. Le operazioni di bunkeraggio, nonché quelle di alaggio e varo delle unità da diporto, devono essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della locale Autorità Marittima.
3. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente Autorità Marittima, come previsto dall'ordinanza emanata in materia dalla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.
4. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto, con l'esercizio della balneazione disciplinato da ordinanza della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.
5. Fermi restando i limiti inderogabili prescritti dalla legislazione nazionale e comunitaria in termini di pesca professionale, le attività di pesca, professionale e non, devono essere svolte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro. Inoltre, durante la **stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.**
6. Le attività subacquee svolte a scopo ludico-diportistico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.
7. La navigazione da diporto e ogni altra attività ad essa riconducibile, disciplinate dalla presente ordinanza e svolte in prossimità delle zone costiere interessate da eventuali movimenti franosi, quindi interdette, devono essere condotte nel rispetto dei vigenti vincoli imposti dalla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro. Tutte le unità devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
8. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi, o presunti tali, in mare, sono fissati con ordinanza della capitaneria di porto di Corigliano Calabro. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina pubblica autorità, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.

ARTICOLO 11
(Disposizioni Finali e sanzioni)

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'ordinanza n°41/2012 in data 14.06.2012, in premessa citata.
2. I contravventori alla presente Ordinanza sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve eventuali, maggiori responsabilità derivanti dall'illecito, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 in premessa richiamato, ovvero, negli altri casi, saranno imputabili, autonomamente o in eventuale concorso con altre



fattispecie, anche penalmente rilevanti, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;
- divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- inserimento nel sito web www.coriglianocalabro.guardiacostiera.it.

Corigliano Calabro, 12.4 GIU. 2015

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Francesco PERROTTI



Navigazione degli acquascooter/moto d'acqua

CONDUZIONE:	- il conduttore delle moto d'acqua deve essere munito di patente nautica; - durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo omologato (di tipo acquatico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica); - gli acquascooter dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di <i>self-circling</i> (blocca-sterzo con ritorno automatico).
NAVIGAZIONE:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa, • 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione;
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	- durante la navigazione, il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere scorrette posizioni di guida; - il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica;
PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli acquascooter, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. - tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 metri;
ALTRE DISPOSIZIONI:	- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Navigazione ed uso delle tavole a vela (WINDSURF ecc.)

CONDUZIONE:	- il conducente dovrà avere compiuto anni 14 (tale limite è derogato nei casi previsti dall'art. 39 comma 4 del D.L. 171/2005); - indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale. Lo stesso vale anche per le persone trasportate.
NAVIGAZIONE:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 200 metri dalla costa (solo durante la stagione balneare); • 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	- quando due tavole a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente: I. quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la tavola a vela che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra; II. quando tutte e due le tavole a vela hanno il vento dallo stesso lato, l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta a quella che è sottovento; III. se una tavola a vela con il vento sulla sinistra vede un'altra unità sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra unità ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.
PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente effettuati <u>solo ed esclusivamente</u> attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l'ordinanza di sicurezza balneare.
ALTRE DISPOSIZIONI:	- è vietato lasciare la tavola a vela o mezzi simili incustoditi; - è vietato lasciare la tavola a vela con la/le pinne rivolte verso l'alto.



Traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.)

CONDUZIONE:	- il conducente delle unità trainanti dovrà avere compiuto 18 anni ed essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto; - il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di: • una gaffa; • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio; • un ampio specchio retrovisore convesso.
NAVIGAZIONE:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa; • 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	- la persona che si trova a bordo del mezzo trainato dovrà avere compiuto 14 anni; - le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura/giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa; - la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, durante le fasi di esercizio; - è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino.
PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà attraversare la zona riservata alla balneazione utilizzando solo ed esclusivamente gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.
ALTRE DISPOSIZIONI:	- l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; - <u>al di fuori della stagione balneare</u>, per come definita con apposite ordinanze balneari da parte dei singoli Comuni costieri ricadenti sotto la giurisdizione del Compartimento, l'attività può essere svolta solo previa comunicazione, anche a mezzo fax/email, alla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro.



Tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITESURF ecc.)

CONDUZIONE:	- il conducente dovrà avere compiuto 16 anni (tale limite è derogato nei casi previsti dall'art.39 comma 4 del D.L. 171/2005); - indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e, durante i corsi di addestramento, un casco di protezione per sport acquatici; - usare sistemi di sicurezza che consentano di sganciarsi in casi estremi; - collegare le cime (cd. <i>linee</i>) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra; - munirsi di una attrezzatura idonea a recidere le cime in caso di emergenza.
NAVIGAZIONE:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 200 metri dalla costa (solo durante la stagione balneare); • 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietato mantenere una cima (<i>leash</i>) che collega la persona alla tavola; - è vietato effettuare salti quando, a distanza inferiore a 40 metri, sono presenti altri utenti del mare ovvero ostacoli; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	- quando due unità trainate da aquiloni si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente: - quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione, quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l'aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l'aquilone; - quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l'aquilone e rallentando; - quando un'unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l'aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mure;
PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente effettuati solo ed esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l'ordinanza balneare; - la partenza e l'atterraggio nei corridoi di lancio deve avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza almeno di 100 metri dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta.
ALTRE DISPOSIZIONI:	- è vietato lasciare l'aquilone incustodito senza aver riavvolto completamente i cavi sulla barra; - è vietato uscire in condizioni di vento da terra (<i>off shore</i>).



Paracadutismo ascensionale.

CONDUZIONE:	- il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; - il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto; - il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di: • una gaffa ed un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 20 metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio; • un ampio specchio retrovisore convesso; • di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa; • di un verricello in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
NAVIGAZIONE:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa • 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione; - è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	- il paracadutista dovrà avere compiuto 14 anni; - durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare una cintura/giubbotto di salvataggio od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa; - durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante; - la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta); - il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36,3 mt); - è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che praticino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione; - quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;
PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- l'unità dovrà attraversare la zona riservata alla balneazione utilizzando <u>solo ed esclusivamente</u> gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
ALTRE DISPOSIZIONI:	- le fasi di decollo e di ammaraggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia; - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; - <u>al di fuori della stagione balneare</u>, per come definita con apposite ordinanze balneari da parte dei singoli Comuni costieri ricadenti sotto la giurisdizione del Compartimento, l'attività può essere svolta solo previa comunicazione, anche a mezzo fax/email, alla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro.

Propulsori acquatici subacquei.

CONDUZIONE:	- l'utilizzo di questi propulsori (che devono avere l'elica sempre ingabbiata) è consentito: • per la navigazione in superficie a coloro che abbiano compiuto 16 anni, indossando un giubbotto di salvataggio; • per la navigazione in immersione è consentito a coloro che abbiano compiuto 18 anni.
NAVIGAZIONE:	- è consentita in ore diurne e con condimento assicurato; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 200 metri dalla costa; • 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	- qualora utilizzati in immersione il conduttore ha l'obbligo di segnalarsi in superficie in analogia con quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnalamento deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri;
PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- per consentire di trasportare i <i>Seascooters</i> negli specchi acquei d'esercizio, tramite il traino esercitato da parte di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio; - per lo stesso scopo, al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi;
ALTRE DISPOSIZIONI:	- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.



Sci nautico.

CONDUZIONE:	- il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; - il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto; - il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di: • una gaffa; • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio; • un ampio specchio retrovisore convesso;
NAVIGAZIONE:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa; • 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	- lo sciatore dovrà avere compiuto 14 anni; - durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore indossare una cintura/giubbotto di salvataggio od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa; - la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio; - è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- l'unità dovrà attraversare la zona riservata alla balneazione utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
ALTRE DISPOSIZIONI:	- la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge; - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

JetLev Flyer – Flyboard e dispositivi assimilabili.

CONDUZIONE:	- l'utilizzo dei dispositivi è subordinato al possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia in possesso della patente nautica; - l'età minima per l'utilizzo è 18 anni.
NAVIGAZIONE:	- l'uso è permesso solo in ore diurne e in condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate; - l'utilizzatore potrà svolgere l'attività solo dopo essersi assicurato che in tale area non vi siano ostacoli e che vi sia una profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura e comunque solo dopo aver provveduto a segnalare adeguatamente. - il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acquea; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa; • 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	- durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore indossare idoneo ausilio al galleggiamento, di tipo approvato, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura; - è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.
PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- l'unità dovrà attraversare la zona riservata alla balneazione utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.
ALTRE DISPOSIZIONI:	- la partenza ed il recupero dell'utilizzatore dovranno avvenire soltanto nell'area opportunamente individuata, dopo che sia stata debitamente segnalata; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; - in caso di utilizzo di acquascooters/moto d'acqua dovranno essere rispettate anche tutte le relative disposizioni; - <u>al di fuori della stagione balneare</u>, per come definita con apposite ordinanze balneari da parte dei singoli Comuni costieri ricadenti sotto la giurisdizione del Compartimento, l'attività può essere svolta solo previa comunicazione, anche a mezzo fax/email, alla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro.



Alla CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
di CORIGLIANO CALABRO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in via/piazza _____

C.F. _____ legale rappresentante della Società/Ditta individuale
_____ con sede a _____

Prov () in via/piazza _____ n° _____ iscritta
al n° _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____ tel. _____ cell. _____

COMUNICA

di svolgere l'attività di:

- ☐ locazione/noleggio;
- ☐ insegnamento professionale della navigazione da diporto;

con le sottoelencate unità da diporto, contrassegnate con il numero progressivo di seguito indicato, per usi ricreativi e turistici con le modalità previste dall'Ordinanza n° ____/2015 in data _____ della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro:

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____
n° immatricolazione (se unità iscritta) _____, n° progressivo ____ lunghezza
f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore
applicabile _____ CV/KW, n°max persone trasportabili _____
(_____);
Assicurazione: _____;

2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____
n° immatricolazione (se unità iscritta) _____, n° progressivo ____ lunghezza
f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore
applicabile _____ CV/KW, n°max persone trasportabili _____
(_____);
Assicurazione: _____;

3. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____
n° immatricolazione (se unità iscritta) _____, n° progressivo ____ lunghezza
f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore
applicabile _____ CV/KW, n°max persone trasportabili _____
(_____);
Assicurazione: _____;

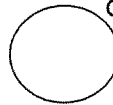
DICHIARA

che le unità suindicate (inclusi i natanti), se impiegate nelle attività di **noleggio**, verranno condotte dal sottoelencato personale dipendente (o dal titolare) dell'impresa, in possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, ovvero di distanza di navigazione dalla costa:



VISTO:

CAPITANERIA DI PORTO DI
CORIGLIANO CALABRO



DATA _____

FIRMA _____

1. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Prov. () in via/piazza _____ n° _____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: _____;

2. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Prov. () in via/piazza _____ n° _____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: _____;

Le unità suindicate verranno impiegate nel Comune di _____ in località _____ nel tratto di costa compreso tra _____.

Per gli interventi di emergenza è garantita la presenza di idonea unità a motore, munita di salvagente anulare con 30 mt. di cima e cavo di rimorchio, che, in caso di pericolo o di condimeteo avverse, potrà essere utilizzata anche per il rientro dei natanti oggetto di locazione/noleggio. L'unità è dislocata presso _____, da dove potrà raggiungere il luogo dello svolgimento dell'attività in un tempo di circa _____.

Dichiara inoltre:

- che le unità sono munite delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti;
- di esporre al pubblico la tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti (di cui al D.M. 146/2008);
- di informare, di volta in volta, l'utente circa i limiti di navigazione previsti per l'unità utilizzata. Verrà inoltre consegnata ai conduttori/noleggiatori l'originale o copia autentica del certificato d'uso del motore o dichiarazione di potenza del motore rilasciato dal costruttore;
- in caso di **noleggio**, che colui che svolge la funzione di conduttore o skipper è in possesso della patente nautica;
- che tutti gli scafi sono contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (es.: *Ditta Rossi n° 01*, ecc.);
- che, nel caso di insegnamento della navigazione da diporto, l'interessato deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 31 del D.M. 146/2008;
- che, per la condotta delle unità locate, verranno osservate le norme previste dal Decreto 29 luglio 2008, n° 146, "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n°171, recante il codice della nautica da diporto";
- che l'Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o persone o cose trasportate – ivi compresi i passeggeri – che dovessero verificarsi nel corso della predetta attività.

ALLEGA

- ☐ copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio;
- ☐ copia della polizza assicurativa di ogni singola unità, che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile assicuri tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
- ☐ copia della concessione demaniale rilasciata dal Comune di _____ in data _____.

(luogo)

(data)

Il richiedente

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE (H24)

1530

Le chiamate al numero blu 1530 effettuate da telefoni cellulari in Calabria si attestano alla Sala Operativa della Guardia Costiera a Reggio Calabria, che provvede al collegamento con il centro di soccorso più vicino.

Occorre pertanto specificare sempre la posizione e la città più vicina per un rapido intervento (la chiamata è gratuita per l'utente).

Direzione Marittima	Reggio Calabria	0965 656111
Capitaneria di porto	Corigliano Calabro	0983 858211
Ufficio Locale Marittimo	Cariati	0983 91706
Ufficio Locale Marittimo	Trebisacce	0981 500212
Delegazione di Spiaggia	Montegiordano	0981 935434
Centrale Operativa Vigili Del Fuoco (H24)		115
Emergenza Sanitaria (H24)		118
Ospedale Guido Compagna	Corigliano Calabro	0983 8801 – 0983880111
Ospedale Nicola Giannettasio	Rossano	0983 5171 - 0983517358
S. Anna Hospital – Ambulatorio Iperbarico Via Pio X n°111, 88100	Catanzaro	0961 5070111
Ospedale Pentimalli – Servizio Ossigenoterapia Iperbarica Via B.Buozzi, 89015	Palmi (RC)	0966 418206